

Il nuovo art. 67 c.c.- Deleghe

Secondo il comma quinto dell'art. 67 disp. att. c.c. all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. Dopo la riforma, saranno effette da nullità tutte le clausole di regolamento di condominio che riconoscano all'amministratore di poter rappresentare i condomini amministrati. Dopo la riforma, il legislatore intende evitare che l'amministratore diventi il mezzo abitudinario per molti condomini per astenersi dal partecipare concretamente alla vita del proprio condominio. L'art. 67 disp. att. c.c. garantisce ad ogni condomino il diritto di intervenire nella riunione assembleare anche a mezzo di persona di fiducia. Vi sarà quindi il condomino che conferisce l'incarico o delegante ed il soggetto incaricato della partecipazione all'assemblea, delegato, (rappresentanza volontaria) di cui agli artt.1387 ss. c. c . e di rapporto giuridico regolato dalla normativa sul mandato da applicare a tutte quelle fattispecie nelle quali un soggetto viene incaricato da un altro del compimento di uno o più atti (artt.1730 ss. c.c.).La delega non dovrà essere più orale ma scritta, il delegato non potrà rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.